

Prot. Reg. Uff. 76997 /2017

Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi

OGGETTO: SUPERBINGO srl - Decadenza della concessione n. 227/T1/08/R del 08/10/2008 in proroga relativa all'esercizio del gioco del bingo nella sala sita in Rende (CS) – Via G. Marconi 63.

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale 1'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visto l'art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e l'art. 13 della convenzione di concessione che prevedono "la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara";

Visto che l'art.9, comma 1 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 prevede che il concessionario presti all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo fidejussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente di €516,459,89 per ciascuna sala al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi;

Visto che la società Superbingo srl in amministrazione giudiziaria a seguito della scadenza del rapporto concessorio ha continuato a gestire in proroga la concessione ai sensi della legge 147/2013, modificata dalla legge 208/2015;

Visto che il d.d. 4 marzo 2013 contenente "disposizioni di attuazione dell'art. 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2013" all'art. 1, comma 4, prevede per la gestione in proroga il deposito di idonea garanzia avente i requisiti di cui all'art. 9, comma 1, del regolamento istitutivo del gioco del bingo 31 gennaio 2000, n. 29;

Visto che la società Superbingo srl,in amministrazione giudiziaria, non ha depositato la polizza fidejussoria relativa all'anno 2017, aumentata di due anni fino al 31 dicembre 2019, per gli inadempimenti eventualmente verificatisi fino al 31 dicembre 2017;

Visto che con nota del 2 febbraio 2017, prot. 10773, è stata rinnovata la richiesta di deposito della polizza fidejussoria "fatte salve eventuali determinazioni in ordine alla prosecuzione dell'attività da parte del Giudice delegato al sequestro", sono stati assegnati dieci giorni per il deposito della fidejussione in parola ed è stato comunicato che in caso di inadempimento sarebbe stato adottato il



provvedimento di sospensione della concessione dando comunicazione di avvio del relativo procedimento;

Visto il provvedimento del 2 marzo 2017, notificato all'Amministratore giudiziario in data 17 marzo 2017, di sospensione della concessione n. 227/T1/08/R dell'08/10/2008 per i motivi resi ostensivi nel provvedimento stesso con efficacia dal trentesimo giorno dalla data della notifica al rappresentante legale della società e durata massima di tre mesi, contenente altresì la comunicazione ex art. 7 e segg della legge n. 241/90 di avvio del procedimento di decadenza della concessione in parola;

Visto il ricorso presentato presso il Tar per il Lazio con il quale è stato impugnato il succitato provvedimento per ottenerne l'annullamento previa sospensione dello stesso;

Visto il Decreto del Presidente del Tar per il Lazio - Roma - Sez. Seconda di accoglimento dell'istanza cautelare monocratica n. 1903/2017del 14 aprile 2017;

Vista la successiva ordinanza n. 2293/2017 del 10 maggio 2017 con la quale il Tar per il Lazio – Roma – sez. seconda ha rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento del 2 marzo 2017,

Visti tutti gli atti istruttori,

Dispone

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 13, comma 1, la decadenza dalla convenzione di concessione per il gioco del bingo 227/T1/08/R del 08/10/2008 in proroga relativa all'esercizio del gioco del bingo nella sala sita in Rende (CS) – Via G. Marconi 63, in titolarità della Superbingo srl in amministrazione giudiziaria.

Avverso la presente disposizione, pubblicata sul sito istituzionale <u>www.agenziadoganemonopoli.gov.it</u> ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

ROMA, 19 luglio 2017

IL DIRETTORE CENTRALE Roberto FANELLI Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2 Dlgs. 39/93